Tribunale di Bologna

PRIMA SEZIONE CIVILE

in persona dei magistrati

dott. Bruno Perla Presidente

dott.ssa Sonia Porreca Relatore

dott.ssa Silvia Migliori Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. …del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2020

promossa da

X (C.F. ***), rappresentata e difesa dall'Avvocato …del Foro di Bologna

parte attrice

contro

Y (C.F. ***), rappresentato e difeso dall'Avvocato …del Foro di Trani

parte convenuta

e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna

OGGETTO: Divorzio contenzioso - Scioglimento matrimonio

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 10 marzo 2022

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 21.4.202. X chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con Y in MESSICO il 27/03/1999, unione dalla quale nascevano due figli, R. (cl. 2000) e M. (cl. 2002). La ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L. 1.12.1970 n. 898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando conto del fatto che i coniugi vivevano separati dall'11 dicembre 2017, data nella quale erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale nel contesto del giudizio di separazione poi definito con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Bologna in data 27.12.2017. Riferiva, inoltre, che il marito, di cui non aveva più notizie certe da tempo, lavorava per una multinazionale di petrolio, occupazione che lo portava a stare spesso all'estero; rappresentava che i figli avevano significativi problemi scolastici e di salute, di cui il padre si disinteressava, avendo con loro contatti solo sporadici; ammetteva, tuttavia, che lo X stava versando regolarmente il contributo al mantenimento ordinario previsto per la prole (stabilito in sede separativa in complessive € 900,00 mensili), mentre più difficoltoso era sempre stato il recupero delle spese straordinarie (poste in sede separativa a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno). La Y documentava di vivere con i figli in un immobile condotto in locazione al canone di € 700,00 mensili; lamentava di aver dovuto rinunciare alla propria realizzazione professionale per occuparsi della prole e di aver così consentito al marito di fare una carriera molto redditizia, adombrando, al riguardo, di suoi significativi guadagni all'estero. Ciò posto, la ricorrente concludeva chiedendo l'affido condiviso della figlia minore M. (peraltro prossima alla maggiore età), la collocazione della ragazza presso di sé nella attuale residenza di Imola e un contributo paterno per la prole incrementato ad € 1.300,00 mensili (€ 650,00 per ciascun figlio), oltre alla totalità delle spese straordinarie a carico dello X; chiedeva, inoltre, per sé un assegno divorzile di € 500,00 mensili.

Nessuno si costituiva in fase presidenziale per il resistente.

Con ordinanza del 13.10.2020, resa all'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente delegato assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti di propria competenza e nominava il Giudice Istruttore per la prosecuzione.

In fase di merito si costituiva in giudizio Y, il quale aderiva alla domanda di declaratoria di scioglimento del matrimonio, opponendosi, tuttavia, a tutte le ulteriori pretese di controparte. In particolare, il convenuto rimarcava di aver sempre provveduto con enormi sacrifici al mantenimento dei figli; rappresentava di aver svolto per molti anni attività lavorativa presso le piattaforme petrolifere in giro per il mondo, precisando, tuttavia, che dal 2015 in poi questa attività si era sempre più diradata sicché la sua situazione finanziaria era divenuta oltremodo precaria. Ciò posto, lo X concludeva chiedendo la riduzione ad equità del contributo per il mantenimento ordinario dei figli, ferma la ripartizione al 50% delle spese straordinarie, con integrale rigetto della domanda di assegno divorzile avanzata dalla moglie.

All'udienza del 4.2.2021 le parti precisavano le conclusioni sul vincolo e, già intervenuto il Pubblico Ministero, era pronunciata sentenza parziale di scioglimento del matrimonio.

La causa era rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle questioni accessorie; la fase istruttoria era espletata con acquisizioni documentali.

All'udienza del 10.3.2021 le parti precisavano le conclusioni e la causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione; decorsi i termini ex art. 190 c.p.c., veniva discussa nella camera di consiglio dell'8 giugno 2022.

§

Preliminarmente, va dato atto del fatto che, per effetto della sentenza parziale n. 372/2021 pubblicata in data 22.2.2021, il vincolo matrimoniale che legava i sigg.ri X e Y è ormai sciolto, con conseguente definitiva modifica del relativo status a far data dal passaggio in giudicato della predetta sentenza.

Venendo alle domande accessorie, si osserva quanto segue.

Non sussiste più alcuna questione di affido della secondogenita, M., in quanto la ragazza il 13.6.2020 ha compiuto 18 anni ed è, quindi, diventata maggiorenne.

È pacifico ed incontroverso, peraltro, che M. e il fratello R. convivono stabilmente con la madre presso la residenza di Imola, Via *** n. 57, e non sono economicamente autosufficienti; hanno entrambi significativi problemi psicologici (cfr. relazioni mediche in atti sub doc. nn. 24-25 fasc. attoreo), che nel caso del primogenito R. si sono tradotti in una forma depressiva di isolamento sociale e autoconfinamento.

Il padre da anni ormai ha cessato qualsiasi rapporto continuativo con loro: ad oggi non li vede praticamente più e li sente, sporadicamente, solo per telefono (in questo senso, le dichiarazioni dello stesso X a verbale di udienza del 21.10.2021: "i miei figli sono maggiorenni, li sento per telefono, li ho ripetutamente invitati ad incontrarci, ma hanno sempre rifiutato per problemi e impegni di scuola, ragione per cui non ho insistito").

In relazione al loro mantenimento economico, allo stato totalmente gravante sulla madre, a fronte di una richiesta della Y di un aumento del contributo paterno ad € 1.300,00 mensili (€ 650,00 mensili per ciascun figlio), oltre al 100% delle spese straordinarie, lo X ne ha chiesto una riduzione ad equità sostenendo di non essere più in grado di adempiere neanche a quanto stabilito in sede separativa.

In proposito, è noto che "il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali

elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti" (così Cass. n. 17089/2013; conf. Cass. n. 4811/2018).

Ciò posto, si osserva che la Y dall'agosto 2018 (ovvero in epoca successiva alla separazione coniugale) ha reperito un'occupazione lavorativa come dipendente della C.S.A. S.R.L. di Imola con mansioni di centralinista, contratto che nel 2019 è stato trasformato a tempo indeterminato (cfr. doc. n. 11 fasc. Avv….); la documentazione reddituale prodotta in atti relativa all'ultimo biennio disponibile (anni di imposta 2020-2021) comprova un reddito netto annuo mediamente pari a circa € 13.450,00, corrispondente a circa € 1.120,00 netti mensili su 12 mensilità [cfr. CUD2020/€ 13362 netti annui (€ 1113 netto mese); CUD2021/€ 13609 netti annui (€ 1134 netto mese)]; paga un canone di locazione per l'immobile in cui vive con i figli pari a € 700,00 mensili (cfr. doc. n. 7 fasc. Avv….); risulta comproprietaria con l'ex marito di un immobile in Messico di cui non è noto il valore né la redditività.

Quanto allo X, ex dipendente E., ha allegato di aver drasticamente peggiorato le proprie condizioni economiche da dopo la separazione, quando i contratti con le varie compagnie petrolifere si sono fatti più occasionali.

Agli atti risultano prodotti due contratti stipulati dallo X nel 2018 e nel 2019: un contratto con la ditta finlandese H. della durata di 4 mesi dal 15.5.2018 per una paga base di € 3.500,00 e un contratto stipulato nel 2019 con la compagnia svizzera A. (cfr. doc. dep. il 19.10.221 Avv….) con relative buste paga per i mesi da agosto a novembre per un totale di € 26.609,00 (cfr. doc. dep. il 19.10.2021 Avv….).

È bene rimarcare che il compenso erogato allo X nel 2019 dalla ditta svizzera risulta regolarmente denunciato al fisco italiano nella dichiarazione dei redditi PF2020, che al quadro RC1 riporta esattamente l'indicazione del reddito lordo annuo di € 26.609,00, corrispondente, al netto delle tasse, ad € 20.524,00, pari, su 12 mensilità, ad una media di € 1.710,00 netti mensili.

Nei successivi anni di imposta 2020 e 2021 lo X ha riferito di non aver mai lavorato, con conseguente esenzione dall'obbligo di presentare dichiarazioni fiscali, come da attestazione del proprio commercialista (cfr. doc. allegato alla comparsa conclusionale Avv….).

La difesa attorea ha contestato l'allegazione dello stato di disoccupazione del convenuto, adombrando che lo X continui ancora oggi a percepire guadagni esteri non dichiarati, assunto che, tuttavia, è rimasto del tutto sfornito di qualsivoglia prova o anche solo principio di prova.

Ciò posto, tenuto conto della profilazione degli ex coniugi come sin qui tratteggiata alla luce delle risultanze probatorie disponibili, ritenuta verosimilmente (ed auspicabilmente) temporanea l'assenza di guadagni dello X in considerazione della sua elevata esperienza professionale maturata negli anni (comprovata dalla rilevante redditività del suo lavoro desumibile dai contratti sottoscritti fino a poco tempo fa), tenuto conto del fatto che i figli della coppia sono stabilmente presso la madre, che dunque, deve far fronte a tutte le loro necessità crescenti negli anni, il contributo paterno va rideterminato, con decorrenza dalla domanda (ovvero dal deposito della comparsa di costituzione del convenuto in data 25.1.2021), in un importo di € 600,00 mensili complessive (pari a € 300,00 per ciascun figlio), somma, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat annuali, da corrispondere

alla Y, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto 2017 in uso presso questo Tribunale.

Il convenuto ha chiesto in atti di poter adempiere la propria obbligazione mediante pagamento diretto ai figli maggiorenni, istanza che, stante l'opposizione materna, non può trovare accoglimento: al riguardo, è bene ricordare che costituisce principio ormai consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità quello secondo cui "Il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante. Invero, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies cod. civ. ad opera della legge 8 febbraio 2006, n. 54 [oggi confluito nell'art. 337 septies c.c.], sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento, cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicché sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato" (Cass. n. 25300/2017), con la conseguenza che il genitore obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere (conf. Cass. n. 24316/2013; conf. Cass. n. 18008/2018).

La mancanza del prerequisito dello squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi è di per sé sufficiente ad escludere che possa ritenersi fondata la domanda attorea di assegno divorzile, che va, pertanto, respinta.

Le spese di lite sono regolate dal principio generale della soccombenza e sono quindi poste a carico di parte attrice. La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore indeterminato della causa con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente in vigore, tenuto conto della natura e del pregio dell'attività difensiva svolta (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00; valori medi per le fasi di studio e introduttiva, valori minimi per la fase istruttoria e per la fase decisionale).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:

1) pone a carico di X l'obbligo di versare a Y la somma di € 600,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole (€ 300,00 per ciascun figlio), importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza da gennaio 2021 (fermo quanto previsto in fase presidenziale per il pregresso), oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto 2017 in uso presso il Tribunale di Bologna, di seguito riportato: I] spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci

prescritti; spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico; spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative; c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida; d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici; e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato; uscite scolastiche senza pernottamento; f) visite specialistiche prescritte dal medico di base; ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti; spese mediche aventi carattere d'urgenza. II] Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: III] Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie";

2) rigetta la domanda attorea di assegno divorzile;

3) condanna Y a rifondere a X le spese di lite, che liquida in complessive € 4.666,50 per onorari, oltre spese generali al 15%, tributi e contributi come per legge.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 08/06/2022.

IL GIUDICE ESTENSORE

dott.ssa Sonia Porreca

IL PRESIDENTE

dott. Bruno Perla